

GAZZETTA UFFICIALE



DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1891

ROMA — GIOVEDÌ 23 LUGLIO

NUM 171

Abbonamenti.

	Trimestre	Sestrate	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale.	L. 9	17	36
Id. a domicilio e in tutto il Regno	10	19	36
AN'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia.	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	22	41	130
Repubblica Argentina e Uruguay	25	43	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese. — Non si accorda sconto e ribasso sul loro prezzo. — Gli abbonamenti si ricevono dall'Amministrazione e dagli Uffici postali.

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi **ESCLUSIVAMENTE** all'Amministrazione della Gazzetta Ufficiale presso il Editore dell'Interno — ROMA.

Un numero separato, di 16 pagine e meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta e il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — per il REGNO, centesimi QUINDICI. — Un numero separato, ma arretrato in ROMA centesimi VENTI — per il REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE. Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

Inserzioni.

Il prezzo degli annunci giudiziari, da inserire nella Gazzetta Ufficiale, è di L. 0,25 per ogni linea di colonna o spazio di linea, e di L. 0,30 per qualunque altro avviso. (Legge 26 giugno 1876, N. 3195, articolo 5). — Le pagine della Gazzetta, destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, e degli spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale a' termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su carta da bollo da UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulla tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie seconda).

Le inserzioni devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 15 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

SI È PUBBLICATO

Il Regolamento generale degli Stabilimenti carcerarii e dei Riformatorii governativi del Regno.

Prezzo del volume, di oltre 450 pagine, L. 1,25 e L. 1 per gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale.

(Inviare richieste e vaglia per l'importo relativo alla DIREZIONE DELLA CASA DI RECLUSIONE DI REGINA COELI IN ROMA).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti: R. Decreto numero 394 che stabilisce il ruolo organico degli ispettori tecnici dei tabacchi — R. Decreto n. 395 con il quale è stabilito il quadro organico degli ufficiali del Corpo R. Equipaggi — R. Decreto n. 396 che modifica il ruolo organico del personale di servizio del Ministero della Marina — R. decreto num. 397 con il quale sono approvate le norme per la concessione dei mutui, le tariffe per il calcolo delle annualità e quelle per le spese di perizia e di studio legale da pagarsi dai mutuatari, stabilite dall'Istituto Italiano di Credito Fondiario — R. decreto n. CCXXXIII (Parte supplementare) che erige in ente morale la Società medico-chirurgica di Bologna e approva l'annesso statuto — Ministero dell'Interno: Disposizioni fatte nel personale delle Prefetture — Ministero della Guerra: Disposizioni fatte nel personale dipendente — Ministero della Marina: Disposizioni fatte nel personale dipendente — Ministero del Tesoro: Disposizioni fatte nel personale dipendente — Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio: Concessione di Miniera — Ministero delle Poste e Telegrafi: Avvisi — Direzione Generale del Debito Pubblico: Rettifiche d'intestazioni — Avviso per smarrimento di ricevute — Bollettino meteorico.

PARTE NON UFFICIALE

Telegrammi dell'Agenzia Stefani — Listino ufficiale della Borsa di Roma — Inserzioni.

PARTE UFFICIALE LEGGI E DECRETI

Il Numero 394 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Veduta la legge 28 giugno 1891 n. 305, che approva lo Stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'esercizio 1891 92;

Visto il Nostro decreto del 19 giugno 1888, n. 5495 (serie 3^a) col quale fu approvato il ruolo organico degli Ispettori tecnici dei tabacchi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ruolo organico degli Ispettori tecnici dei tabacchi è stabilito, a partire dal 1° luglio 1891, secondo l'unito quadro, visto d'ordine Nostro, dal Ministro delle Finanze,

Art. 2.

Gli Ispettori che per riduzione di posti non avranno collocamento nel nuovo organico, continueranno a prestar servizio nelle rispettive classi con l'attuale stipendio ed indennità di residenza, che saranno pagati col fondo stanziato nella parte straordinaria del bilancio per gli impiegati fuori ruolo.

Essi rientreranno in ruolo a misura che si verificheranno vacanze di posti nelle rispettive classi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1891.

UMBERTO.

G. COLOMBO.

Visto, Il Guardasigilli: FERRARIS.

RUOLO organico degli Ispettori tecnici del tabacchi.

GRADO	Classe	Numero		Stipendio annuo		Ammontare della spesa
		per classe	Totale	individuale	comples-sivo	
Ispettori tecnici .	1 ^a	4	4	6,000	24,000	39,000
Idem	2 ^a	3	3	5,000	15,000	
	—	7	7	—	39,000	

Visto d'ordine di Sua Maestà

Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze
G. COLOMBO.

Il Numero 305 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le leggi 19 giugno e 30 giugno 1889, n. 5465 e 6155 (serie 8^a);

Vista la legge 28 giugno 1891 che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892;

Visto il R. decreto 1° luglio 1888, n. 5553 (serie 3^a);

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il quadro organico degli ufficiali del Corpo R. equipaggi è stabilito in conformità della seguente tabella:

Capitani n. 25.

Tenenti n. 45.

Sottotenenti n. 70.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1891.

UMBERTO.

S. DE SAINT BON.

Visto, Il Guardasigilli L. FERRARIS.

Il Numero 306 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 28 giugno 1891, n. 309, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della Marina per l'esercizio finanziario 1891-92;

Visto il R. decreto 28 giugno 1891, n. 6939 (serie 3^a) che stabilisce il ruolo organico del personale del Ministero della Marina;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il ruolo organico del personale del Ministero della Marina è modificato come appresso per quanto riguarda il personale di servizio.

In aumento

2 Uscieri a L. 1200.

7 Inservienti a L. 850.

In diminuzione

2 Inservienti a L. 1000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1891.

UMBERTO.

S. DE SAINT BON.

Visto, Il Guardasigilli: L. FERRARIS.

Il Num. 307 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 6 maggio 1891, n. 215 con la quale si dà facoltà al governo di concedere all'Istituto Italiano di Credito fondiario, lo esercizio del credito fondiario in tutto il Regno;

Veduto il R. decreto 6 maggio 1891, n. 222 col quale si concede all'Istituto predetto l'esercizio del Credito fondiario e si approva lo statuto della Società institutrice;

Veduto l'art. 5 della legge 17 luglio 1890, num. 6955, (serie 3^a) e gli art. 4, 5, 6 e 7 del regolamento per la esecuzione della legge predetta, approvato con R. decreto 1° febbraio 1891, num. 66;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Sentito il Ministro del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le Norme per la concessione dei mutui, le tariffe per il calcolo delle annualità e quelle per le spese di perizia e di studio legale da pagarsi dai mutuatari, stabiliti dall'Istituto Italiano di Credito fondiario, viste, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 9 luglio 1891.

UMBERTO.

CHIMIRRI.

Visto, Il Guardasigilli: L. FERRARIS.

Istituto Italiano di Credito Fondiario

Progetto di norme per la concessione dei mutui

§ 1.

Norme per la concessione dei mutui.

1. Il saggio sui mutui è fissato sino a nuova disposizione al quattro e mezzo per cento ad anno tanto per i mutui dati in valuta legale o in cartelle esigibili in valuta legale, quanto per i mutui dati in oro o in cartelle esigibili in oro.

2. Per i mutui dati in cartelle esigibili in valuta legale la provvigione annua sarà determinata dal Consiglio d'amministrazione nel mese di dicembre di ogni anno per l'anno successivo, nei limiti stabiliti dalla legge. Per l'anno 1891 è fissata in lire 0,45.

Per i mutui dati in valuta legale, o in oro, o in cartelle esigibili in oro, la provvigione sarà concordata tra l'Istituto e il mutuatario nelle misure da fissarsi periodicamente dal Consiglio di amministrazione tenuto conto del prezzo corrente delle cartelle e dell'andamento del cambio.

3. Alla domanda di mutuo devono andare uniti gli atti e documenti necessari a identificare gli stabili offerti in ipoteca, a comprovare, a termini di legge, la provenienza, la proprietà e lo stato delle iscrizioni e trascrizioni e di ogni altro onere esistente sugli stabili stessi.

4. Alle domande di mutuo devono pure essere uniti:

Un certificato comprovante il pagamento dell'imposte dell'anno in corso e dell'antecedente;

la polizza di assicurazione presso una compagnia beneviva all'Istituto, contro i danni degli incendi per i fabbricati e rustici che urbani;

e inoltre tutti gli atti idonei a comprovare il valore dei beni offerti in garanzia.

5. Nella stima del valore degli immobili offerti in ipoteca oltre, riconoscere l'esistenza, la cortezza e la durata del reddito, si dovrà a tener conto di tutti gli elementi costitutivi del valore del fondo secondo la sua natura, i vincoli, servitù ed obblighi, sia d'indole ed origine contrattuale, sia d'indole economica, che aggravino la proprietà.

6. Le domande di mutuo potranno essere presentate tanto alla sede dell'Istituto in Roma, quanto alle agenzie, che a misura del bisogno verranno istituite nelle città capoluogo di Provincia.

L'Istituto, nella trattazione dei mutui, preferisce di mettersi in diretta comunicazione con le parti richiedenti, senza riconoscere necessario l'intervento di procuratori od intermediari.

Le agenzie dovranno curare che le domande siano corredate dei necessari documenti e trasmetterle con tutti gli elementi d'informazione richiesti dalle istruzioni speciali dell'amministrazione. Esse dovranno fornire alle parti tutte le informazioni e notizie ed ogni altro elemento che possa rendere agevole la compilazione delle domande e la presentazione dei documenti.

Fratanto e sino all'impianto di agenzie dell'Istituto funzioneranno come tali le sedi e le succursali della Banca Nazionale nel Regno ad eccezione di quella di Roma.

7. Le domande di mutuo si fanno in carta senza bollo e possono essere stese sul modulo a stampa che, dietro richiesta, viene fornito gratuitamente dall'Istituto e dalle agenzie.

I documenti da unirsi dovranno essere in originale o in copia autentica.

8. Nei contratti di mutuo saranno sempre stabilite le clausole relative al luogo, al tempo e al modo di pagamento delle semestralità a carico del mutuatario.

I pagamenti si faranno alla sede dell'Istituto in Roma o all'agenzia presso cui fu stipulato il contratto, o presso le altre agenzie dell'Istituto quando se ne faccia preventiva regolare domanda. I pagamenti delle semestralità dei mutui scadono al 1° gennaio o 1° luglio di ogni anno e dovranno essere fatti in numerario, osservate, quando occorra, le norme portate dall'art. 11 della legge 17 luglio 1890.

In tutte le agenzie sarà pubblicato, cinque giorni prima della scadenza, un avviso in cui verrà determinato il saggio del cambio.

§ 2.

Tariffe per il calcolo delle semestralità.

9. Le semestralità da corrispondersi dal mutuatario saranno stabilite in una cifra costante, la quale deve comprendere:

a) l'interesse al saggio annuo pattuito e tanta parte di capitale, quanto occorre a soddisfare gradatamente nel termine convenuto l'intera somma mutuata;

b) una quota fissa per ogni 100 lire del capitale mutuato e in ragione d'anno, a titolo di spese di commissione ed amministrazione, secondo la misura di provvigione determinata o pattuita a forma del precedente articolo 2;

c) una quota per ogni 100 lire del capitale dovuto e in ragione d'anno, per rifusione della imposta di ricchezza mobile, per i mutui indicati nell'art. 27 della legge 17 luglio 1890;

d) contesimi quindici ogni 100 lire del capitale mutuato e in ragione d'anno, per diritti erariali di tasse ipotecarie, registro, bollo e altre dipendenti dal contratto di mutuo.

10. In ogni singolo atto di mutuo condizionato sarà inserita la rispettiva tabella di ammortamento secondo la durata e l'ammontare del mutuo stesso in conformità degli uniti prospetti A, B.

In ogni singolo contratto definitivo di mutuo fatto in cartelle esigibili tanto in valuta legale che in oro sarà rogata la differenza degli interessi e della ricchezza mobile in relazione alla scadenza semestrale delle cartelle.

Per i mutui in oro o in cartelle esigibili in oro, le quote comprese nella lettera a del precedente art. 9 saranno pagate al cambio di cui all'art. 11 della legge 17 luglio 1890, le quote indicate nelle lettere b, c, d saranno pagate in valuta legale.

Art. 11. Per il caso di totale o parziale restituzione volontaria anticipata del mutuo, come pure per il caso di restituzione forzata, il mutuo stesso, in quanto sia stato stipulato in oro o in valuta legale, si considererà, agli effetti della provvigione come se fosse stato da principio contratto per la minor durata effettivamente verificata, ed in conseguenza il mutuario dovrà versare all'Istituto la differenza tra le somme già versate negli anni decorsi a titolo di provvigione e quello che per lo stesso titolo avrebbe dovuto versare a forma della tabella annessa ad ogni contratto.

§ 3.

Tariffe delle spese.

12. All'atto della presentazione della domanda di mutuo i richiedenti dovranno versare all'Istituto per lo studio legale degli atti e per le spese di perizia la metà dell'importo indicato nella tariffa seguente, allegato C, se trattasi di beni urbani. Se si tratti di beni rustici il richiedente dovrà versare 2/3 dell'importo rispettivo, oltre all'ammontare approssimativo delle indennità spettanti al perito per trasferta e permanenza, e la spesa maggiore di misurazione per i fondi situati in province sprovviste di catasto regolare.

Venendo proposte operazioni sopra fondi urbani, situati in località in cui non sia stabilita agenzia dell'Istituto, il richiedente dovrà depositare, oltre la metà della somma indicata nella tabella, l'ammontare approssimativo delle spese di trasferta e permanenza dovute al perito. Le spese di trasferta e di permanenza del perito saranno regolate dalle tariffe stabilite e pubblicate dall'Istituto.

Per le domande superiori ad 1,000,000 di lire, il deposito per spese sarà determinato di caso in caso dall'Istituto.

Trattandosi di operazioni comprendenti fondi urbani e rustici le norme suddette avranno applicazione separata.

13. Nel caso che la domanda venga ritirata per fatto volontario del richiedente o perchè in seguito all'esame il mutuo non venisse in tutto o in parte accordato, il richiedente dovrà rimborsare all'Istituto le spese sostenute, e l'Istituto dovrà rendere al mutuatario l'ecedenza eventuale del deposito, meno il 10 per cento dell'ammontare dello stesso deposito che sarà ritenuto per indennità.

14. Le stipulazioni dei contratti di mutuo saranno fatte col ministero dei notai indicati dall'Istituto e le spese relative dovranno essere rimborsate all'Istituto dai mutuatari nel loro ammontare effettivo.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
CHIMIRRI.

ALLEGATO A.

ISTITUTO ITALIANO DI CREDITO FONDIARIO

Capitale L. 100,000,000 — Versato L. 40,000,000

Tabella riassuntiva delle semestralità (percentuale) a pagarsi per la estinzione di mutui al 4 1/2 0/0 per ogni rispettiva durata da 10 a 50 anni.

Anni	Durata Semestri	Interesse L. 2,25 0/0	Tassa R. M. L. 13,75 0/0	Diritti erariali L. 0,075 0/0	Ammortamento Capitale	Totale Semestralità	Annelazioni
10	20	2,250000	0,309375	0,075000	3,891370	6,525745	
11	22	2,250000	0,309375	0,075000	3,441663	6,076038	
12	24	2,250000	0,309375	0,075000	3,068648	5,703023	
13	26	2,250000	0,309375	0,075000	2,754619	5,388994	
14	28	2,250000	0,309375	0,075000	2,486927	5,121302	
15	30	2,250000	0,309375	0,075000	2,256294	4,890669	
16	32	2,250000	0,309375	0,075000	2,055762	4,690137	
17	34	2,250000	0,309375	0,075000	1,880012	4,514387	
18	36	2,250000	0,309375	0,075000	1,724901	4,359276	
19	38	2,250000	0,309375	0,075000	1,587164	4,221539	
20	40	2,250000	0,309375	0,075000	1,464184	4,098559	
21	42	2,250000	0,309375	0,075000	1,353345	3,988220	
22	44	2,250000	0,309375	0,075000	1,254412	3,888787	
23	46	2,250000	0,309375	0,075000	1,164456	3,798831	
24	48	2,250000	0,309375	0,075000	1,082782	3,717157	
25	50	2,250000	0,309375	0,075000	1,008388	3,642763	
26	52	2,250000	0,309375	0,075000	0,940425	3,574800	
27	54	2,250000	0,309375	0,075000	0,878170	3,512545	
28	56	2,250000	0,309375	0,075000	0,821003	3,455378	
29	58	2,250000	0,309375	0,075000	0,768389	3,402764	
30	60	2,250000	0,309375	0,075000	0,719865	3,354240	
31	62	2,250000	0,309375	0,075000	0,675027	3,309402	
32	64	2,250000	0,309375	0,075000	0,633522	3,267897	
33	66	2,250000	0,309375	0,075000	0,595037	3,229412	
34	68	2,250000	0,309375	0,075000	0,559301	3,193676	
35	70	2,250000	0,309375	0,075000	0,526068	3,160443	
36	72	2,250000	0,309375	0,075000	0,495123	3,129498	
37	74	2,250000	0,309375	0,075000	0,466274	3,100649	
38	76	2,250000	0,309375	0,075000	0,439348	3,073723	
39	78	2,250000	0,309375	0,075000	0,414189	3,048564	
40	80	2,250000	0,309375	0,075000	0,390659	3,025034	
41	82	2,250000	0,309375	0,075000	0,368631	3,003006	
42	84	2,250000	0,309375	0,075000	0,347992	2,982367	
43	86	2,250000	0,309375	0,075000	0,328638	2,963013	
44	88	2,250000	0,309375	0,075000	0,310475	2,944850	
45	90	2,250000	0,309375	0,075000	0,293418	2,927793	
46	92	2,250000	0,309375	0,075000	0,277389	2,911764	
47	94	2,250000	0,309375	0,075000	0,262316	2,896691	
48	96	2,250000	0,309375	0,075000	0,248134	2,882509	
49	98	2,250000	0,309375	0,075000	0,234782	2,869157	
50	100	2,250000	0,309375	0,075000	0,222266	2,856581	

Le dicontro semestralità saranno integrate ai sensi dell'art. 11 della legge 17 luglio 1890, ed art. 6 del regolamento, quanto ai Mutui in Cartelle pagabili in oro ed a Mutui in valuta oro con la provvigione e col cambio medio giusta l'art. 11, ultimo comma, della legge suddetta e art. 12 del citato regolamento; e quanto ai Mutui in valuta legale con la sola provvigione.

ALLEGATO B.

ISTITUTO ITALIANO DI CREDITO FONDIARIO

Capitale L. 100,000,000 — Versato L. 40,000,000

Tabella riassuntiva delle semestralità (percentuale) da pagarsi per la estinzione di mutui in cartelle al 4 1/2 0/0 esigibili in valuta legale per ogni rispettiva durata da 10 a 50 anni.

Anni	Durata Semestri	Interesse L. 2,25 0/0	Tassa R. M. L. 13,75 0/0	Diritti erariali L. 0,075	Provvigione L. 0,225	Ammortamento Capitale	Totale Semestralità
10	20	2,250000	0,309375	0,075000	0,225000	3,891370	6,750745
11	22	2,250000	0,309375	0,075000	0,225000	3,441663	6,301038
12	24	2,250000	0,309375	0,075000	0,225000	3,068648	5,928023
13	26	2,250000	0,309375	0,075000	0,225000	2,754619	5,613994
14	28	2,250000	0,309375	0,075000	0,225000	2,486927	5,346302
15	30	2,250000	0,309375	0,075000	0,225000	2,256294	5,115669
16	32	2,250000	0,309375	0,075000	0,225000	2,055762	4,915137
17	34	2,250000	0,309375	0,075000	0,225000	1,880012	4,739387
18	36	2,250000	0,309375	0,075000	0,225000	1,724901	4,583276
19	38	2,250000	0,309375	0,075000	0,225000	1,587164	4,446539
20	40	2,250000	0,309375	0,075000	0,225000	1,464184	4,323559
21	42	2,250000	0,309375	0,075000	0,225000	1,353345	4,213220
22	44	2,250000	0,309375	0,075000	0,225000	1,254412	4,113787
23	46	2,250000	0,309375	0,075000	0,225000	1,164456	4,023521
24	48	2,250000	0,309375	0,075000	0,225000	1,082782	3,942157
25	50	2,250000	0,309375	0,075000	0,225000	1,008388	3,867763
26	52	2,250000	0,309375	0,075000	0,225000	0,940425	3,799800
27	54	2,250000	0,309375	0,075000	0,225000	0,878170	3,737545
28	56	2,250000	0,309375	0,075000	0,225000	0,821003	3,680378
29	58	2,250000	0,309375	0,075000	0,225000	0,768389	3,627764
30	60	2,250000	0,309375	0,075000	0,225000	0,719865	3,573240
31	62	2,250000	0,309375	0,075000	0,225000	0,675027	3,524402
32	64	2,250000	0,309375	0,075000	0,225000	0,633522	3,482897
33	66	2,250000	0,309375	0,075000	0,225000	0,595037	3,444412
34	68	2,250000	0,309375	0,075000	0,225000	0,559301	3,418676
35	70	2,250000	0,309375	0,075000	0,225000	0,526068	3,385443
36	72	2,250000	0,309375	0,075000	0,225000	0,495123	3,354498
37	74	2,250000	0,309375	0,075000	0,225000	0,466274	3,325649
38	76	2,250000	0,309375	0,075000	0,225000	0,439348	3,298723
39	78	2,250000	0,309375	0,075000	0,225000	0,414189	3,273561
40	80	2,250000	0,309375	0,075000	0,225000	0,390659	3,250034
41	82	2,250000	0,309375	0,075000	0,225000	0,368631	3,228006
42	84	2,250000	0,309375	0,075000	0,225000	0,347992	3,207367
43	86	2,250000	0,309375	0,075000	0,225000	0,328638	3,188013
44	88	2,250000	0,309375	0,075000	0,225000	0,310475	3,169850
45	90	2,250000	0,309375	0,075000	0,225000	0,293418	3,152793
46	92	2,250000	0,309375	0,075000	0,225000	0,277389	3,136764
47	94	2,250000	0,309375	0,075000	0,225000	0,262316	3,121691
48	96	2,250000	0,309375	0,075000	0,225000	0,248134	3,107509
49	98	2,250000	0,309375	0,075000	0,225000	0,234782	3,094157
50	100	2,250000	0,309375	0,075000	0,225000	0,222266	3,081581

ALLEGATO C.

Spese per lo studio legale degli atti e per la perizia, escluse quelle di stipulazione.

Per un mutuo di lire	Percentuale su le differenze	Per mutuo su fondi rustici	Percentuale su le differenze	Per mutuo su fondi urbani	Annotazioni
10,000	—	165 00	—	110 00	
20,000	1,35	300 00	0,90	200 00	
30,000	0,90	390 00	0,60	260 00	
40,000	0,45	435 00	0,30	290 00	
50,000	0,30	465 00	0,20	310 00	
60,000	—	495 00	—	330 00	
70,000	—	525 00	—	350 00	
80,000	—	555 00	—	370 00	
90,000	—	585 00	—	390 00	
100,000	—	615 00	—	410 00	
150,000	0,22,5	727 50	0,15	485 00	
200,000	—	840 00	—	560 00	
250,000	—	952 50	—	635 00	
300,000	—	1,065 00	—	710 00	
350,000	—	1,177 50	—	785 00	
400,000	—	1,290 00	—	860 00	
450,000	—	1,402 50	—	935 00	
500,000	—	1,515 00	—	1,010 00	
550,000	—	1,627 50	—	1,085 00	
600,000	—	1,740 00	—	1,160 00	
650,000	—	1,852 50	—	1,235 00	
700,000	—	1,965 00	—	1,310 00	
750,000	—	2,077 50	—	1,385 00	
800,000	—	2,190 00	—	1,460 00	
850,000	—	2,302 50	—	1,535 00	
900,000	—	2,415 00	—	1,610 00	
1,000,000	—	2,527 50	—	1,685 00	

Sino a lire 10 mila

Visto d'ordine di S. M. il Re

Il Ministro d'Agricoltura, industria e commercio
CHIMIRRI.

Il N. COXXXIII (Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 5 giugno 1850, n. 1037 e il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Veduta l'istanza presentata dalla Società medico-chirurgica di Bologna per ottenere la sua erezione in ente morale;

Veduto lo schema di statuto sottoposto alla Nostra approvazione per l'amministrazione del nuovo ente;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Società medico-chirurgica di Bologna è eretta in ente morale.

Art. 2.

Lo Statuto annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione è approvato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1891.

UMBERTO.

P. VILLARI.

Visto, Il Guardasigilli: L. FERRARIS.

STATUTO della Società Medico Chirurgica di Bologna.

Disposizioni generali.

Art. 1.

La Società medico-chirurgica di Bologna ha per fine lo studio e il progresso della medicina e della chirurgia e di quelle scienze accessorie, le quali hanno colla medicina o colla chirurgia stretta relazione. Essa si compone di cultori di tutte queste scienze.

Art. 2.

Ad ottenere il detto fine la Società:

- tiene sedute scientifiche ed amministrative;
- pubblica un Bullettino nel quale oltre agli atti della Società, sono stampate le dissertazioni originali, comunicazioni, relazioni lette alla Società dalle Commissioni, nonché articoli bibliografici, necrologie, riviste, ecc.
- pubblica pure a tempo indeterminato volumi di memorie, nelle quali si comprendono quei lavori, che per la loro maggiore mole od importanza non possono venire stampati nel Bullettino, e quelle opere che ottengono il premio assegnato nei concorsi indetti dalla Società;
- conferisce premi per concorso, e distribuisce medaglie di onore;
- cura la conservazione e l'aumento di un gabinetto anatomo-patologico e di una biblioteca medica;
- dà consultazioni gratuite a beneficio dei poveri.

Art. 3.

I membri della Società sono ripartiti fra le seguenti categorie:

- Soci residenti in numero di 50.
- Soci corrispondenti italiani in numero di 100.
- Soci corrispondenti esteri in numero indeterminato.

Art. 4.

I soci residenti per cooperare al fine della Società interverranno alle sedute, vi faranno comunicazioni, e si presieranno a quegli incarichi che saranno loro affidati.

Ogni socio residente sarà tenuto a pagare una quota annuale fissa di lire 20.

Art. 5.

Le sedute scientifiche si tengono periodicamente durante l'anno accademico, il quale decorrerà dal 1° novembre al 30 giugno.

Esse sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti.

Oggetto delle sedute saranno comunicazioni e discussioni sopra argomenti scientifici pertinenti allo scibile medico.

Il Presidente regolerà le discussioni e potrà ammettere alla lettura anche estranei.

Tutti i soci hanno facoltà di intervenire.

Art. 6.

Le sedute amministrative sono destinate all'approvazione del consuntivo e preventivo sociale alla elezione delle cariche, allo nomina de' nuovi soci, alla lettura ed approvazione dei rapporti delle Commissioni, al conferimento dei premi e delle medaglie d'onore, nonché a tutti gli oggetti riguardanti gli affari interni ed economici della Società.

Ne saranno tenute due d'obbligo ogni anno, ed altre straordinarie ove il bisogno lo richiegga.

Vi possono intervenire soltanto i soci residenti; e alla prima convocazione, per la loro validità, necessita l'intervento della metà almeno di tutti i detti soci residenti.

Le sedute di seconda convocazione sono valide, qualunque sia il numero dei presenti.

Cariche e gestione economica della Società.

Art. 7.

La Società ha le seguenti cariche:

- Un presidente.
- Un vice presidente.
- Un segretario.
- Un vice segretario.
- Un bibliotecario.
- Un economo.
- Un cassiere.

Oltre a ciò vi sono due consultori per gli affari economici, e diverse Commissioni alle quali sono affidate incombenze speciali. A tutte queste cariche non possono essere nominati che i soli soci residenti.

Art. 8.

Il presidente è capo della Società, e la rappresenta come corpo scientifico e morale, nonché negli affari economici; convoca e presiede le adunanze, le Commissioni.

Art. 9.

Il vice presidente è destinato a supplire il presidente. In mancanza di ambedue supplisce il socio più anziano di nomina.

Art. 10.

Il segretario è incaricato di tutta l'azienda sociale che riguarda specialmente la parte scientifica; tiene la corrispondenza, il protocollo generale, stende i processi verbali.

Art. 11.

Il vice segretario coadiuva il segretario nelle diverse incombenze, e ne fa le veci in sua assenza.

Occorrendo in mancanza di ambedue, supplisce il socio residente di nomina più recente.

Art. 12.

Il bibliotecario ha in consegna la biblioteca della Società: cura gli acquisti e la conservazione dei libri e giornali colle somme stabilite nel bilancio; e sorveglia affinché quelli presi a prestito da soci vengano restituiti.

Art. 13.

Il cassiere ha in custodia i valori della Società e cura la riscossione delle quote sociali.

Art. 14.

L'economista ha la gestione economica della società: compila il resoconto amministrativo dello stato attivo e passivo, ed il preventivo delle rendite e delle spese.

Art. 15.

Il presidente, il vice presidente, il segretario, l'economista, il cassiere, il bibliotecario e i due consultori costituiscono la Commissione amministrativa.

Essa è destinata a vegliare su tutto l'andamento economico della Società, ed a controllare le spese che si fanno in ordine al preventivo.

Art. 16.

Le nomine per le cariche si fanno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta. Se alla prima votazione nessuno raggiunge la detta maggioranza, si ripete lo scrutinio e viene eletto chi ottiene maggior numero di voti.

Le nomine per le cariche si fanno in via normale ogni due anni. Il presidente non può essere rieletto nel biennio successivo, nè assumere pure l'ufficio di vicepresidente. Il vicepresidente non può essere rieletto, ma bensì venire chiamato all'ufficio di presidente. Per tutte le altre cariche sono ammesse le rielezioni.

Soci ed elezioni di nuovi soci.

Art. 17.

I soci residenti debbono avere residenza stabile a Bologna, ed essere laureati da tre anni almeno. Il socio residente che trasferisce la dimora fuori di Bologna, passa senza altro nella categoria dei soci corrispondenti.

Il socio residente il quale per un anno si rifiuta di pagare la quota sociale si ritiene dimissionario.

Art. 18.

La proposta di una persona o socio residente sarà fatta per iscritto, firmata da due soci residenti; e vi saranno indicati i titoli del candidato, le sue pubblicazioni, i suoi lavori, uno dei quali almeno verrà presentato alla Società.

Nella proposta non si potrà designare che il nome di un solo candidato.

Art. 19.

Per le elezioni la Società nomina una Commissione di cinque, la quale presenta un rapporto scritto sui requisiti delle persone proposte.

Le nomine si fanno a scrutinio segreto, e quel candidato che ottiene maggior partito, purchè abbia favorevoli i due terzi de' voti è nominato socio residente. In caso che per un solo posto vacante due o più candidati ottenessero un eguale numero di voti, si deciderà mediante la estrazione a sorte.

Art. 20.

I soci corrispondenti italiani dimoranti fuori di Bologna sono scelti fra le persone note per lavori pubblicati o per benemeritenze verso la Società.

Per la proposta e la nomina loro valgono le medesime regole che per i soci residenti.

Se qualcuno poi di essi porta la sua dimora a Bologna non cambia categoria.

Art. 21.

Il titolo di socio corrispondente estero sarà dato soltanto ad uomini benemeriti della scienza e celebri, dimoranti fuori d'Italia. Essi vengono proposti dalla presidenza, e possono votarsi anche per acclamazione.

Ogni socio ha facoltà di farsi iniziatore presso il presidente di tali proposte.

Art. 22.

I soli membri residenti hanno diritto ad avere gratuitamente tutte le pubblicazioni sociali, e ad usufruire liberamente della biblioteca della Società, e dei favori concessi alla Società medesima dalla biblioteca comunale.

Quando poi la società in corpo, o in rappresentanza di essa, intervenga ad una solennità, i soci di qualunque categoria possono frequentarsi del distintivo sociale.

Concorsi ed onorificenze.

Art. 23.

La Società, ad eccitare gli studi medici, indice concorsi a premi, nei quali i soci benemeriti prof. cav. Gaetano Sgarzi e dott. Vincenzo Gaiani hanno somministrati i capitali. Questi concorsi saranno regolati dalle apposite norme fissate dai testatori: e le opere premiate saranno pubblicate nelle memorie della Società come all'art. 20.

Art. 24.

La Società distribuisce medaglie d'onore a quelle persone che per assidui studi, nuovi ritrovati o filantropiche ed indefesse cure, hanno servito nobilmente al progresso delle scienze mediche ed alla loro applicazione al bene della umanità: oppure a quei membri della stessa Società, che si siano resi della medesima in modo segnalato benemeriti.

Le medaglie sono d'argento e portano nel diritto una corona d'alloro e di quercia, con entro il nome e cognome della persona che ne sarà donata e attorno l'epigrafe « *Dignoribus numerandis* » sul rovescio l'emblema della salute e della medicina con attorno la iscrizione « *Societas Medico-chirurgica Bononiensis* ».

Commissioni sociali.**Art. 25.**

Ogni Commissione è nominata dalla Società o dalla presidenza per delegazione dei soci convenuti in adunanza.

Sarà composta di quel numero di membri chiesto dalle incombenze assegnate e dall'uso, e senza derogare dall'art. 8° nomina nel suo seno un direttore proprio ed un relatore o segretario.

Vi hanno Commissioni di loro natura temporarie e perpetue. In queste ultime i membri stanno in carica due anni e sono rieleggibili.

Tutte le commissioni riferiscono alla Società, e non potranno dare esecuzione a qualsiasi cosa d'entità senza l'approvazione della Società medesima, la quale ha diritto di sindacare l'operato di esse.

Art. 26.

Una Commissione per le pubblicazioni sociali presiede alla stampa delle memorie e del bollettino della Società. Giudica, secondo le norme sancite dal regolamento speciale, intorno alla pubblicazione dei lavori che le vengono presentati.

Essa è composta di un Direttore, che ha pure il titolo di direttore del bollettino, e di un numero indeterminato di membri, due dei quali hanno l'ufficio di redattori capi del bollettino.

Art. 27.

Una Commissione speciale dà consultazioni gratuite medico chirurgiche in giorni ed ore stabiliti; e fornisce al bisogno, ai poveri e medicinali necessari alla cura mediante i mezzi somministrati dal legato Galani.

Espulsione dei soci.**Art. 28.**

È espulso dalla Società chi, per condanna infamante subita o per atti indecorosi di dominio pubblico o commessi nell'esercizio della professione, si sia reso indegno di appartenervi.

La proposta dovrà essere presentata per iscritto alla presidenza, e firmata da almeno dieci soci, e le deliberazioni da adottarsi in seduta amministrativa debbono ottenere favorevoli i voti dei due terzi dei presenti.

Modificazioni allo Statuto.**Art. 29.**

Le proposte di modificazioni al presente statuto non saranno discusse in seduta amministrativa, se non fatte almeno, per iscritto, da dieci soci; e non sono adottate se non ottengono favorevoli i due terzi dei voti dei soci presenti.

Disposizioni transitorie.**Art. 30.**

Per un anno consecutivo alla promulgazione di questo statuto il numero dei soci residenti potrà essere conservato in sessanta, cercando però di non riempire esattamente i vuoti che si facessero. La categoria dei soci aggregati è abolita, ed i membri che ne facevano parte saranno intanto iscritti alla categoria dei soci corrispondenti italiani.

Finchè il numero dei soci corrispondenti italiani non sarà ridotto a cento, non si farà alcuna nomina in questa categoria di soci. Roma, addì 11 giugno 1891.

Visto d'ordine di Sua Maestà

Il Ministro della Pubblica Istruzione

P. VILLARI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI**Disposizione fatta nel personale delle Prefetture:**

Con Reali decreti del 21 luglio 1891:

Gamba comm. dott. Giovanni Battista, consigliere delegato di 1^a classe incaricato di reggere la Prefettura di Belluno, è nominato prefetto di 3^a classe e confermato nella Prefettura medesima.

Serraio comm. Francesco Emilio, consigliere delegato di

1^a classe incaricato di reggere la Prefettura di Ferrara, è nominato prefetto di 3^a classe e confermato nella Prefettura medesima.

Bondi comm. avv. Pietro, prefetto di 3^a classe della Provincia di Forlì, è destinato alla Prefettura della Provincia di Cremona.

Salveti cav. avv. Giuseppe, Consigliere Delegato di 1^a classe è incaricato di reggere la Prefettura della Provincia di Forlì.

Magno comm. Alessandro Prefetto di 2^a classe della Provincia di Grosseto, è collocato in aspettativa per l'applicazione della legge 14 luglio 1887, n. 4711, (serie 3^a).

Pennino comm. avv. Antonio, Prefetto di 3^a classe a disposizione del Ministero dell'Interno è destinato alla Prefettura della Provincia di Grosseto.

Disposizioni fatte nel personale dipendente dal Ministero della Guerra:**ESERCITO PERMANENTE.***Stato maggiore generale.*

Con R. decreto dell'11 luglio 1891:

Di Lenna cav. Giuseppe, maggiore generale in disponibilità, collocato in posizione di servizio ausiliario, a sua domanda, dal 16 luglio 1891.

Con R. decreto del 14 luglio 1891:

Ferrero cav. Annibale, maggiore generale direttore dell'Istituto geografico militare, promosso tenente generale continuando nella medesima carica.

Arma dei carabinieri reali.

Con R. decreto dell'11 luglio 1891:

Borgietto Paolo, capitano legione Bari, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Con R. decreto del 14 luglio 1891:

Llonti Gaetano, tenente in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio a Patti (Messina), trasferito in aspettativa per riduzione di corpo.

Arma di fanteria.

Con R. decreto dell'11 luglio 1891:

Battilani Sante, capitano 16 fanteria, collocato in posizione ausiliaria per sua domanda, dal 1° agosto 1891,

Ajuti Giovanni, tenente 28 id., dispensato, per sua domanda, dal servizio effettivo; iscritto fra gli ufficiali di complemento dell'esercito permanente (distretto Roma) ed assegnato al 28 fanteria.

Savino Leopoldo, id. 84 id., revocato dall'impiego.

I sottominati sottotenenti d'artiglieria e genio, già allievi del 2° corso della scuola d'applicazione di dette armi, sono trasferiti nell'arma di fanteria ed assegnati al reggimento per ciascuno indicato.

Pizzari Pier Luigi artiglieria, destinato al 15 fanteria.

Pergolesi Raffaele, id. id. 2 bersaglieri.

Valentini Gustavo, id. id. 88 fanteria.

Trionfi Agostino, genio, id. 44 id.

Di Dio Vincenzo, artiglieria, id. 11 bersaglieri.

Cordella Emilio, id. id. 62 fanteria.

De Donato Mauro, id. id. 9 bersaglieri.

Con R. decreto del 14 luglio 1891:

Sarti Giuseppe, tenente 37 fanteria, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Passamonte Vittorio, id. 28 id. (comandato convitto nazionale militare Salerno), id. id.

Lovatelli Vitoldo, sottotenente 28 id., id. id.

Terzano Gaetano, id. 25 id., dispensato, per sua domanda, dal servizio effettivo; iscritto fra gli ufficiali di complemento dell'eser-

cito permanente (distretto Campobasso) ed assegnato al 25 fanteria.

Arma d'artiglieria.

Con Regio decreto dell'11 luglio 1891:

Guerrieri Giuseppe, tenente in aspettativa per riduzione di corpo a Fermo (Ascoli Piceno), richiamato in servizio al reggimento Aosta.

Del Greco Luigi, id. id. Firenze, id. id. regg. Padova.

Di Marsciano Ermes, id. id. Terni (Spoleto), id. id. regg. Padova.

Arma d'artiglieria.

Con R. decreto 7 luglio 1891:

Gianelli cav. Carlo, tenente colonnello in aspettativa per motivi di famiglia a Milano, trasferito in aspettativa per riduzione di corpo.

I sottoindicati sottotenenti dell'arma d'artiglieria, i quali hanno superato gli esami finali della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, sono promossi tenenti e destinati al reggimento per ognuno indicato, alla sede del quale dovranno presentarsi nel limite di tempo fissato dall'Atto n. 467 della Raccolta del Giornale Militare.

Garezzo Marco, regg. artiglieria montagna.

Mantovani Antonio, id. id. id.

Galli Gallo, 3 artiglieria.

Munich Antonio, 28 id.

Campolmi Giovanni, 26 id.

Bastrocchi Federico, 3 id.

Coruzzi Antonio, 8 id.

Schenardi Carlo, 22 id.

Avogadro degli Azzoni Aldobrandino, 8 id.

Medici di Marignano Gian Angelo, 5 id.

Zenoni Attilio, 16 id.

Garrone Renzo, 26 id.

Zezza Pietro, 24 id.

Gagliani Pasquale, 10 id.

Monastra Ignazio, 26 id.

Gaddi Gaddo, 15 id.

Fodale Riccardo, 26 id.

Rolandi Ottavio, 5 id.

Piazza Carlo, 17 id.

Sibille Nino, 1° id.

Scalettaris Raffaele, 28 id.

Luzzatti Ugo, 4 id.

Pastore Corrado, 6 id.

Venzi Emilio, 29 id.

Cermelli Giovanni, 6 id.

De Saint Pierre Adolfo, 7 id.

Epple Gustavo, 16 id.

Squillacciotti Roberto, 10 id.

Lombardo Giuseppe, 18 id.

Orsi Guido, 25 id.

Longo Umberto, 18 id.

Morone Augusto, 21 id.

Saya Edoardo, 22 id.

Arma del genio.

Con R. decreto del 2 luglio 1891:

Gaspari Rambaldo, tenente 4 genio, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Con R. decreto del 7 luglio 1891:

I sottoindicati sottotenenti dell'arma del genio, i quali hanno superato gli esami finali della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, sono promossi tenenti e destinati al reggimento per ognuno indicato, alla sede del quale dovranno presentarsi nel limite di tempo fissato dall'Atto n. 467 della Raccolta del Giornale Militare.

Nobili Dino, 3 genio.

Giordano Ettore, 4 id.

Malingher Arturo, 4 id.

Chiari Carlo, 4 id.

Guidetti Angelo, 1 id.

Tardivo Cesare, 4 id.

Malvano Ettore, 2 id.

Levi Alberto, 1 id.

Giordano Generoso, 2 id.

Grandis Giuseppe, 2 id.

Antonucci Astolfo, 2 id.

Geloso Ernesto, 1 id.

Corpo di Commissariato militare.

Con R. decreto dell'11 luglio 1891.

Duprè cav. Gavino, tenente colonnello commissario, direz. comm. VI corpo d'armata, nominato direttore territoriale di commissariato del medesimo corpo d'armata.

Con R. decreto del 14 luglio 1891.

Delù cav. Rodolfo, tenente colonnello commiss. V corpo d'armata, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio e per età, dal 1° agosto 1891, iscritto nella riserva.

Corpo contabile militare.

Con R. decreto dell'11 luglio 1891:

Arduino Emilio, capitano contabile regg. cavall. Novara, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio e per età, dal 1° agosto 1891, iscritto nella riserva.

Ufficiali di complemento dell'esercito permanente.

Con R. decreto del 7 luglio 1891:

Anton'etto Adelino, sottotenente genio distretto Ivrea, trasferito col suo grado e la sua anzianità nella milizia territoriale in applicazione dell'art. 96, testo unico, delle leggi sul reclutamento ed assegnato alla 28ª compagnia Reggio Calabria.

I sottoindicati sergenti sono nominati sottotenenti di complemento, arma di artiglieria (art. 1°, lettera d, legge 29 giugno 1882, n. 830), con riserva d'anzianità, destinati effettivi al distretto rispettivo ed assegnati al reggimento per ognuno indicato.

Dovranno presentarsi alla sede del reggimento cui furono assegnati il 21° giorno dopo quella dell'avuta partecipazione della nomina, con l'obbligo di prestar i sei mesi di servizio prescritti dall'art. 2 della legge 29 giugno 1882, ivi computati i 20 giorni di licenza di cui ai §§ 294 e 295 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento:

Tamaio Francesco, 22 artiglieria, distretto di residenza Palermo, reggimento 22 artiglieria.

Cartoccolo Girolamo, 22 id., id. id. Palermo, id. 15 id.

Dovranno presentarsi alla sede del reggimento cui furono assegnati nei limiti di tempo di cui al § 294 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, con l'obbligo di ultimare la propria ferma di leva:

Maccari Enrico, 19 artiglieria, distretto Siena, reggimento 19 artiglieria.

Muri Melchiorre, 3 id., id. Ascoli Piceno, id. 3 id.

Calò Giovanni, 12 id., id. Barletta, id. 4 id.

Con R. decreto dell'11 luglio 1891:

Dalla Costa Girolamo, tenente fanteria distretto Vicenza, nato nel 1864, accettata la dimissione dal grado.

I sottoindicati sergenti sono nominati sottotenenti di complemento arma di fanteria, (art. 1° lettera d, legge 29 giugno 1882 n. 830) con riserva d'anzianità, destinati effettivi al distretto rispettivo, ed assegnati al reggimento per ognuno indicato.

Dovranno presentarsi alla sede del reggimento cui furono assegnati nei limiti di tempo di cui al § 294 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, con l'obbligo di ultimare la propria ferma di leva:

Visca Valentino, 76 fanteria, distretto di residenza Casale, reggimento 74 fanteria.

Combatti Vincenzo, 12 id., id. Girgenti, id. 69 id.

Andrei Ulisse, 37 id., id. Perugia, id. 20 id.

Parlagreco Salvatore, 12 id., id. Caltanissetta, id. 69 id.

Roberti Quintino, 1° id., id. Napoli, id. 23 id.

Vernillo Domenico, 24 id., id. Benevento, id. 14 id.

Perfetti Ettore, 15 id., id. Roma, id. 53 id.

Ribera Pasquale, 24 id., id. Napoli, id. 2 id.
 Triplicano Salvatore, 1° id., id. Palermo, id. 32 id.
 Romita Edoardo, 22 id., id. Voghera, id. 83 id.
 Bartolena Adolfo, 94 id., id. Livorno, id. 38 id.
 Sassoli-Tomba Francesco, 50 id., id. Bologna, id. 49 id.
 Frontini Aquilino, 87 id., id. Ancona, id. 88 id.
 Guassardo Domenico, 30 id., id. Genova, id. 25 id.

Dovranno presentarsi alla sede del reggimento cui furono assegnati il 21° giorno dopo quello dell'avuta partecipazione della nomina con l'obbligo di prestare i sei mesi di licenza di cui al §§ 294 e 295 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento:

Caruso Marcello, 7 fanteria, Catanzaro, 91 fanteria.
 Speranza Pietro, 23 id., Campagna, 48 id.
 Datdone Nicolò, 3 bersaglieri, Catania, 9 bersaglieri.
 Mazzone Emilio, 2 fanteria, Benevento, 14 fanteria.
 Caddeo Efsio, 44 id., Cagliari, 3 id.
 Scagnardi Umberto, 10 id., Ravenna, 9 id.
 Nuti Michele, 20 id., Barletta, 79 id.

Dovrà presentarsi alla sede del reggimento cui fu assegnato nel limite di tempo di cui al § 294 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, con l'obbligo di prestare i tre mesi di servizio prescritti dalla legge:

Baratta Virgilio, 11 bersaglieri, Massa, 4 bersaglieri.

MILIZIA MOBILE.

Con Regio decreto dell'11 luglio 1891:

Tesio Giuseppe, capitano milizia mobile fanteria, distretto Roma, cessa di appartenere alla milizia mobile ed è iscritto col medesimo grado nel ruolo degli ufficiali di riserva (fanteria) dietro sua domanda.

Cangini Francesco, sottotenente complemento fanteria, distretto Roma nato nel 1853, eccettata la dimissione dal grado.

Con R. decreto del 14 luglio 1891:

Beneventano del Bosco Ferdinando, tenente complemento fanteria, distretto Firenze, nato nel 1856, accettata la dimissione dal grado.

MILIZIA TERRITORIALE.

Con R. decreto del 14 luglio 1891:

Battaglia Arcangelo, sottotenente fanteria, 295 battaglione Cefalù, nato nel 1859, prosciolto definitivamente dal servizio militare, per infermità indipendente da causa di servizio.

Gasparini cav. Domenico, capitano contabile di riserva dimorante a Verona, trasferito nella milizia territoriale, fanteria, col grado di maggiore, 89 battaglione Rovigo.

I sottodescritti cittadini, aventi i requisiti determinati dal R. decreto 8 aprile 1888, sono nominati sottotenenti nella milizia territoriale, arma di fanteria, col'assegnazione a ciascuno di essi indicata. Dovranno presentarsi nelle ore antimeridiane del 1° agosto o del 1° settembre p. v. alla sede del reggimento a ciascuno designato per compiere il mese di servizio prescritto.

I comandanti di corpo d'armata hanno facoltà di destinarli a far servizio presso altro corpo o distretto, quando tale cambiamento fosse consigliato dalle esigenze dell'istruzione che dev'essere impartita a detti ufficiali.

Satta Michele, dimorante ad Iglesias Cagliari, destinazione 317 batt. Cagliari, reggimento 4 fanteria Cagliari.

Graziani Alfredo, id. Forlì, id. 134 id. Forlì, 11. 40 id. Rimini.

Pandolfini Michele, id. Palermo, id. 257 id. Barletta, id. 32 id. Palermo.

Ghezzi Sante, id. Ravenna, id. 129 id. Ravenna, id. 9 id. Ravenna.

UFFICIALI DI RISERVA.

Con R. decreto dell'11 luglio 1891:

Bonatti Ambrogio, maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali, residente a Villa D'Adda (Bergamo), nominato sottotenente di riserva (arma dei carabinieri reali).

IMPIEGATI CIVILI.

Con R. decreto del 2 luglio 1891:

Rossi cav. Gaetano, archivistica di 1° classe nel Ministero della guerra, collocato a riposo a datare dal 1° agosto 1891.

Con R. decreto dell'11 luglio 1891:

Cavagnari Antonio, farmacista di 2° classe ospedale militare Milano, collocato in aspettativa per infermità comprovata coll'annuo assegno di lire 1250 dal 1° agosto 1891.

Disposizioni fatte nel personale dipendente dal Ministero della Marina:

Con R. decreto del 18 giugno 1891:

Mangini Antonio, capo tecnico principale di 3° classe, collocato a riposo per motivi di salute in seguito a sua domanda dal 1° luglio 1891.

Con R. decreti del 2 giugno 1891:

Vincenti dott. Pasquale, medico locale di porto a Napoli, elevato il di lui stipendio a lire 3500 annue, a datare dal 16 luglio 1891.

Rainone dott. Domenico, id. id., id. id. a lire 2800 annue, id.

Iachia dott. Moisè Scipione, id. a Livorno, id. id. id.

De Salvatore dott. Antonino, id. a Messina, id. id. id.

Cardile dott. Giuseppe, id. a Palermo, id. id. id.

Staglieno cav. Lu'gi, ufficiale di porto di 1° classe, promosso capitano di porto di 3° classe a datare dal 16 luglio 1891.

La Manna Enrico, ufficiale di porto di 2° classe, promosso ufficiale di porto di 1° classe, id.

Dedini Bernardo, applicato di porto di 1° classe, promosso, per risultato d'esame ufficiale di porto di 2° classe, id.

Tiscornia Domenico, applicato di porto di 2° classe, promosso alla 1° classe, id.

Landolina Gaetano, amanuense nell'amministrazione marittima mercantile, nominato, in seguito ad eccezionale esame di concorso applicato di porto di 2° classe, id.

Spalma Marchetta Cologero, id. id. id. id.

Lattes Ugo, sottotenente di vascello, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti dal servizio, a decorrere dal 16 luglio 1891.

Radicati di Brozolo Giuseppe, guardiamarina in aspettativa per infermità non provenienti da cause di servizio, richiamato in attività di servizio, a decorrere dal 16 giugno 1891.

Disposizioni fatte nel personale dipendente dal Ministero del Tesoro:

Amministrazione centrale.

Cao dott. Roberto, Rizzi Ambrogio, Conti-Rossini Carlo, Massini dott. Luigi, Bertolotti dott. Alberto, Lodoli dott. Guido, Ser Giacomi dott. Dante, De Luca Domenico, Firpo Santo Stefano, Arzillo Francesco, Conti Ubaldino, Bruni Antonio, Falco dott. Giovanni, Tirelli dott. Adelchi, Baroni dott. Marco, Novelli dott. Giovaldo, Borgia Bruno, Sorisio dott. Tommaso, Borgia Giovanni e Manzi Manno abilitati per esame di concorso, sono nominati volontari amministrativi nel Ministero del Tesoro.

Con R. decreto del 21 giugno 1891.

Maneschi Giuseppe, ufficiale d'ordine di 3° classe, sospeso a tempo indeterminato dallo stipendio e dalle funzioni, è destituito dallo impiego.

Intendenze di finanza.

Con R. decreto dell'11 giugno 1891:

Scalzini Lorenzo, ufficiale di scrittura di 3° classe, è nominato ufficiale d'ordine di 3° classe nel Ministero della marina.

Con R. decreto del 14 giugno 1891:

Lucchesi Livio, ufficiale d'ordine di 3° classe nel Ministero della ma

rina, è nominato ufficiale di scrittura di 4^a classe nelle Intendenze.

Con R. decreto del 21 giugno 1891:

Biffeta Pietro, vice segretario di 1^a classe, è collocato a riposo in seguito a sua domanda, per età avanzata.

Picchi Alessandro, vice segretario di 1^a classe, id. id. per motivi di salute.

Fanti Francesco, ufficiale di scrittura di 1^a classe, id. id. per anzianità di servizio.

**MINISTERO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO**

Con R. decreto 18 giugno u. s. il Consorzio delle Miniere del Monte Flesio, rappresentato dall'ing. Angelo Milesi, è stato riconosciuto come concessionario del gruppo di miniere di ferro esistente nel Monte suddotto, territorio di Lizzola, provincia di Bergamo.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avvisi.

Il 19 corrente in Parolise, provincia di Avellino, ed in Casarossa, (San Marcello Pistolese) provincia di Firenze, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo al servizio pubblico con orario limitato di giorno.

Roma, li 20 luglio 1891.

Il giorno 17 corrente in Collepleto, provincia di Aquila, è stato aperto un Ufficio telegrafico governativo al servizio pubblico con orario limitato di giorno.

Roma, 18 luglio 1891.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2^a pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0/0 cioè: n. 919939 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 560 al nome di **Moriggia Bernardo**, Giacomo, Giuseppe, Francesco, Teresa ved. di **Ruffatti Pasquale**, Regina maritata **Noia Luigi**, Lucia maritata **Caretti Giovan Carlo**, e **Luigi** fratelli e sorelle fu **Pietro**; **Moriggia Celestino** e **Giovanni** fr.lli fu **Carlo**; **Noia Antonio**, **Gaudenzio** e **Regina**, moglie di **Malcotti Giuseppe** fratelli e sorella fu **Giulio** tutti domiciliati in **Ghiffa (Novara)** **Moriggia Caterina** fu **Pietro** maritata **Bonetti Giuseppe** domiciliata a **Borgo-Sesia (Novara)** **Lorini Gaetano** fu **Maurizio** e figlia **Luigia** vedova **Riverzi Giuseppe**, Regina maritata **Fantoli Venanzio**, **Rosa** maritata **Bernocchi Enrico** domiciliati in **Milano**; **Minocci Agostino** fu **Giuseppe Francesco**, e **Caretti Giov. Maria** fu **Maurizio** domiciliati a **Ghiffa (Novara)** per sei ottavi della suddetta rendita, e tutti i sunnominati quali eredi indivisi diretti e mediati dei fratelli **Moriggia Paolo Francesco** e **Moriggia Pietro Giuseppe**, o loro cessionari: **De Luigi Angiola** e **Clotilde** sorelle del vivente **Giovanni** domiciliati a **Carclago (Novara)** per gli altri due ottavi quali donatarie della defunta **Maria-Angela-Susanna Moriggia** n.108366 assegno provvisorio per lire 3,05 colla medesima intestazione di cui sopra furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico mentrechè dovevano invece intestarsi a **Moriggia Bernardo**, Giacomo, Giuseppe, Francesco, Teresa ved.ova di **Ruffatti Pasquale**, Regina maritata **Nola Luigi** Lucia maritata **Caretti Giov. Maria** e **Giàcomo-Luigi (detto Martino)** fratelli e sorelle fu **Pietro Moriggia Celestino**... ecc. ecc. il resto come sopra veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida

chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non steno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 9 luglio 1891.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2^a pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento cioè: N. 940945 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 700, al nome di **Giannattasio Antonietta** di Francesco, nubile, domiciliata a Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a **Giannattasio Maria-Antonia** di Francesco, nubile ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 9 luglio 1891.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2^a pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0, cioè: N. 506306 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al N. 111006 della soppressa Direzione di Torino per L. 170, al nome di **Gay Caterina**, nata **Paschetto**, del vivente **Paolo**, domiciliata sulle fini di **San Giovanni (Pinerolo)**, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a **Gay Caterina** nata **Pasquet**, . . . ecc., . . . vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non steno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 9 luglio 1891.

Il Direttore Generale:
NOVELLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2^a pubblicazione).

Si è dichiarato lo smarrimento della ricevuta rilasciata dall'Intendenza di Finanza di Belluno il 16 aprile 1890, sotto il num. 31 pel deposito della cartella n. 091214 dell'annua rendita di lire 100 consolidato 5 0/0 esibita pel tramutamento in certificato al nome di **Spironelli dott. Girolamo** fu **Giovanni Battista**, con annotazione d'ipoteca per cauzione del titolare quale notaio in **Borca**.

Ai termini dell'articolo 334 del regolamento 8 ottobre 1870, sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sia intervenuta opposizione alcuna, sarà consegnato al sig. **Spironelli dott. Girolamo** fu **Giovanni Battista**, il nuovo titolo della rendita di lire 100 in capo al medesimo, senza obbligo della esibizione della ricevuta dichiarata smarrita, la quale ritarrà di nessun valore.

Roma, 9 luglio 1891.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 22 luglio 1891.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA	
			Massima delle 24 ore precedenti	Minima precedenti
Belluno	1/2 coperto	—	25 9	15 7
Domodossola	sereno	—	30 3	15 5
Milano	3/4 coperto	—	31 2	20 2
Verona	sereno	—	29 0	20 9
Venezia	sereno	calmo	28 0	21 8
Torino	3/4 coperto	—	27 2	21 2
Alessandria	1/4 coperto	—	29 4	20 8
Parma	3/4 coperto	—	29 2	19 0
Modena	1/2 coperto	—	28 4	18 4
Genova	coperto	calmo	29 1	22 8
Forlì	sereno	—	26 5	19 8
Pesaro	sereno	calmo	26 4	15 2
Porto Maurizio	1/4 coperto	calmo	29 9	19 9
Firenze	1/2 coperto	—	31 4	19 5
Urbino	sereno	—	24 9	16 6
Ancona	sereno	calmo	29 9	21 4
Livorno	1/4 coperto	calmo	29 3	22 0
Perugia	sereno	—	30 4	19 1
Casertano	sereno	—	24 1	16 0
Chieti	sereno	—	26 0	12 4
Aquila	sereno	—	29 7	15 0
Roma	sereno	—	31 1	19 9
Agnone	sereno	—	26 2	14 4
Foggia	—	—	31 0	20 6
Bari	sereno	calmo	27 2	20 0
Napoli	1/2 coperto	calmo	27 9	21 2
Potenza	1/2 coperto	—	27 1	18 8
Lecce	1/2 coperto	—	29 8	21 5
Cosenza	—	—	—	—
Cagliari	sereno	calmo	31 5	18 6
Reggio Calabria	1/4 coperto	agitato	27 2	22 1
Palermo	sereno	calmo	31 4	17 0
Catania	sereno	legg. mosso	30 8	22 8
Caltanissetta	—	—	—	—
Siracusa	sereno	legg. mosso	28 4	22 3

OSSEVAZIONI METEOROLOGICHE

fatta nel Reale Osservatorio del Collegio Romano
il 22 luglio 1891.

Il barometro è ridotto a zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6

Barometro a mezzodi 762, 0

Umidità relativa a mezzodi 62

Vento a mezzodi SW. debole.

Cielo 3/4 coperto.

Termometro centigrado { Massimo 31°, 1,
Minimo 19°, 9,

Pioggia in 24 ore: — —

Li 22 luglio 1891.

Europa pressione 755 Nord Inghilterra, livellata 762 a 765 quasi dovunque. Zurigo 763; Arcangelo 766.

Italia 24 ore: barometro leggermente salito Centro, disceso Nord, leggeri temporali con pioggette versante medio Adriatico, pioggia-fella Torino, venti deboli variabili.

Temperatura piuttosto moderata.

Stamane poco nuvoloso o sereno; venti deboli settentrionali.

Barometro 762 a 763 mill.

Mare calmo.

Probabilità: venti deboli vari; cielo sereno, qualche temporale specialmente Nord.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

TRIESTE, 21. — Ebbe luogo un banchetto in occasione del ventiquantesimo anniversario della battaglia di Lissa.

Il capitano di marina, Labres, fece un brindisi alla Marina da guerra italiana.

Ricordò l'eroica morte degli ufficiali italiani delle navi *Re d'Italia* e *Palesiro*.

Soggiunse che la Marina italiana da avversaria di altri tempi è divenuta alleata ed egli beveva alla salute della magnifica flotta italiana ed al suo eccellente Corpo di ufficiali.

Il brindisi fu accolto con entusiasmo, che aumentò ancora quando la musica intonò l'Inno italiano.

POLA, 21. — L'ammiraglio Pflner, nel pranzo che diede per commemorare la battaglia di Lissa, fece un brindisi alla flotta alleata italiana.

PARIGI, 21. — La Camera sindacale degli operai, addetti alle ferrovie decise di riprendere, oggi, il lavoro.

VIENNA, 21 — Camera dei Signori. — Si approva il bilancio e la legge finanziaria del 1891.

Quindi il presidente del Consiglio, conte di Taaffe, dichiara a nome dell'imperatore, aggiornato il Reichsrath.

LISBONA, 21. — Le principali case di cambio sospenderanno oggi l'aggio sopra la lira sterlina e la moneta d'argento.

I giornali assicurano che alcuni negozianti di Oporto e di Lisbona chiuderebbero i loro negozi, se la crisi continuasse.

Ieri a Braga vi fu un Comizio di 5000 operai all'oggetto di protestare contro la paga dei salari in biglietti o chiedere in proposito provvedimenti al Governo.

Il Comizio si sciolse tranquillamente.

LONDRA, 22. — Il Principe di Napoli, durante il suo soggiorno in Inghilterra, farà visita alla Regina Vittoria nel Castello di Osborne.

Il Principe di Galles darà un pranzo in onore di S. A. R.

Il Principe di Napoli farà visita a lord Salisbury, nel suo Castello di Hatfield, e visiterà pure Aldershot, Woolwich e Oxford.

S. A. R. si recherà il 30 corr. a Plymouth per visitarvi i cantieri della marina ed indi andrà in Scozia.

I giornali pubblicano articoli sulla visita del Principe di Napoli in Inghilterra, lodandone le alte qualità personali e l'educazione avuta nei principii di libertà costituzionale.

Lo *Standard* in occasione della visita del Principe di Napoli pubblica un articolo nel quale parla degli scopi pacifici dell'Inghilterra e dell'Italia. Questa, comprendendo la sua posizione di fiducia e gli obblighi che ha nella famiglia delle nazioni, mai ebbe l'idea d'invidiare all'Inghilterra il possesso di Gibilterra o di Malta o l'occupazione di Cipro e dell'Egitto.

L'Italia ha il giusto senso delle cose e comprende che il mondo è abbastanza grande per tutti.

CAIRO, 22. — Trecento decessi di cholera furono constatati alla Mecca.

Il Governo egiziano inviò truppe, incaricate di mantenere rigorosamente la quarantena.

SANTIAGO, 22. — Trecento soldati del Governo sconfissero quattrocento insorti.

Tre capi di questi furono fucilati.

LONDRA, 22. — Il *Times* ha da Lisbona: « Continuano le compere dell'argento. I cambia-valute danno 680 reis per una lira sterlina. Una somma di 222,000 lire sterline, in spezzati da uno e due franchi è attesa da Parigi ».

